

**STATUTO**  
**UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI FOGGIA**  
**TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI**

**Art. 1**

**Costituzione – Denominazione – Sede** – E' costituita "CONFAGRICOLTURA FOGGIA", denominata anche "UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI FOGGIA" (d'ora in poi anche solo "Unione") associazione sindacale non riconosciuta, senza fine di lucro, con sede in Foggia.

Essa concorre a costituire la Confederazione Generale della Agricoltura Italiana (d'ora in poi anche solo Confederazione) a norma dell'art. 3 dello Statuto della Confederazione stessa, mantenendo rispetto ad essa la propria autonomia organizzativa, gestionale ed economica.

Essa costituisce inoltre "CONFAGRICOLTURA PUGLIA" (d'ora in poi anche Federazione Regionale), a norma dell'art. 28 del predetto Statuto confederale.

**Art. 2**

**Scopi** – "CONFAGRICOLTURA FOGGIA" autonoma da tutti i partiti e movimenti politici rappresenta, promuove e tutela gli interessi generali e particolari degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, singoli e associati, inquadrati nei sindacati provinciali di categoria e nelle sezioni provinciali di prodotto, che producono, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli, nonché le loro associazioni dei produttori, cooperative, società ed altre forme associative.

Rappresenta, promuove e tutela, altresì, le attività del settore alimentare, agro-alimentare ed agro-industriale.

A tal fine si propone di:

a) tutelare gli interessi della impresa agricola in ogni sua forma condotta, nonché della proprietà e della conduzione agricola della Provincia di Foggia, rappresentandola nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed Ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra organizzazione economica e sindacale.

Per l'assolvimento di tali compiti essa provvede a studiare i problemi sindacali, tecnici ed economici di interesse particolare per l'agricoltura della Provincia di Foggia, ad elaborare i criteri e a tracciare le direttive generali alle quali dovranno attenersi i singoli Sindacati provinciali di Categoria e le singole Sezioni provinciali di Prodotto;

b) coordinare l'attività dei Sindacati provinciali di Categoria in essa inquadrati, onde realizzare la massima unità di indirizzo nella trattazione e nella definizione di questioni di carattere generale.

Agli scopi suddetti ogni proposta di contratto o di accordo collettivo che i Sindacati inquadrati intendono stipulare o di cui essi vengono richiesti, sarà sottoposta all'autorizzazione dell'Unione, cui spetta impartire le direttive che dovranno essere seguite e di riservarsi eventualmente la ratifica dei contratti e degli accordi medesimi ai fini della loro validità.

E' attribuita all'Unione la stipulazione dei contratti e degli accordi collettivi che riguardino interessi di carattere comune ad alcuni o a

tutti i Sindacati inquadrati.

Ogni contratto ed accordo collettivo stipulato dall'Unione o dai Sindacati Provinciali di Categoria costituiti presso l'Unione deve essere trasmesso alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana perché agli effetti della sua validità lo ratifichi.

Del pari l'Unione anche in relazione a quanto previsto al comma II dell'art. 2 dello Statuto confederale, deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Confederazione per iniziare trattative dirette alla stipulazione di contratti o accordi collettivi.

Essa è tenuta inoltre a rendere operanti, in collaborazione con i Sindacati di Categoria interessati, contratti integrativi di quelli Nazionali che la Confederazione ha facoltà di stipulare, di intesa con le Federazioni Nazionali di Categoria, qualora nella provincia non sia stato all'uopo provveduto entro i termini di tempo prestabiliti;

c) stimolare l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola, nonché di promuovere e coordinare tutte le forme di attività intese alla difesa economica della produzione agricola della Provincia di Foggia, curando la costituzione o l'adesione di Organizzazioni ed Enti adeguati allo scopo. Per il conseguimento di tali attività le singole Sezioni di Prodotto possono anche, in relazione agli scopi e alle direttive confederali, studiare e proporre all'Unione eventuali accordi con le Organizzazioni e con Enti economici, interessati ai vari settori della produzione agricola provinciale. Gli accordi devono essere sottoposti per gli effetti della loro validità alla ratifica della Confederazione;

d) provvedere alla nomina e promuovere l'intervento di propri rappresentanti o delegati in tutti quegli Enti, Organismi, Istituzioni o Commissioni, in cui una rappresentanza degli agricoltori sia prevista, richiesta ed opportuna per i fini di cui alla precedente lettera a);

e) promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole, nella loro gestione, nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, in quelle ad esse connesse, anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente favorendo la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità agricola e la tutela e la diffusione di sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturale, ed in quant'altro ritenga utile alla stesse ed all'intero settore agricolo;

f) provvedere alla difesa ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, assumendo ogni iniziativa adeguata allo scopo; in particolare di promuovere, coordinare ed assistere l'organizzazione economica dei produttori in associazioni dei produttori, cooperative ed altre forme associative, promuovere o partecipare in assistenza a contratti interprofessionali e ad accordi, anche economici, con Enti, Associazioni o soggetti operanti nel sistema agro-alimentare;

g) promuovere e favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici comunitari, nazionali, regionali o provinciali, concernente l'istruzione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'assistenza tecnica, l'attività di centri studi e di laboratori sperimentali, l'organizzazione di mostre e fiere

campionarie di prodotti agricoli;

h) promuovere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei soggetti di cui al precedente primo comma del presente articolo, nonché del personale loro dipendente, curando e tutelando i loro bisogni ed interessi, anche in attuazione delle iniziative assunte dalla Confederazione sul piano previdenziale e pensionistico direttamente e tramite l'Ente di Patronato;

i) promuovere e curare i rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali, agricole ed extra-agricole, operando per lo sviluppo complessivo dell'imprenditorialità provinciale;

l) organizzare e far funzionare tutti quei servizi che possono agevolare il compito degli agricoltori, al fine di prestare ad essi tutta l'assistenza richiesta, anche per quanto riguarda la propaganda e l'informazione attraverso la stampa ed altri mezzi di divulgazione;

m) promuovere e facilitare lo studio e la risoluzione di tutti i problemi che interessano l'agricoltura provinciale sotto l'aspetto tecnico ed economico e di promuovere e curare iniziative di carattere assistenziale e culturale tendenti all'elevazione delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori agricoli;

- promuovere e facilitare lo studio e la risoluzione di tutti i problemi che interessano l'agricoltura provinciale sotto l'aspetto tecnico ed economico, e di promuovere e curare iniziative di carattere assistenziale e culturale tendenti alla elevazione delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori agricoli;

n) promuovere la ricerca scientifica e tecnica e l'innovazione, non solo economica, ma anche sociale delle imprese agricole, sostenendo tutte le iniziative che possono allargare orizzonti di conoscenza del settore della produzione agricola e dell'alimentazione;

o) tutelare la genuinità e l'identità delle produzioni agricole contro ogni forma di contraffazione, costituendo tali valori parti irrinunciabili della cultura dei territori, delle comunità locali e nazionali, assumendo le iniziative del caso per contrastare ogni fenomeno di frode, alterazione e imitazione, che si traducono in pregiudizio economico e di immagine per le produzioni agroalimentari e quindi per gli associati;

p) tutelare la libertà d'impresa, riconoscendo come valore fondante l'iniziativa privata costituzionalmente garantita, adoperandosi per contrastare ogni fenomeno di infiltrazioni o di condizionamento criminale nell'esercizio dell'attività agricola dei propri associati.

Per gli scopi sopra enunciati l'Unione si propone:

1) di coordinare la propria attività con quella delle altre Unioni della Regione per il tramite della Federazione Regionale onde conseguire la necessaria unità di indirizzo per la trattazione e la definizione di problemi di carattere regionale in armonia con gli scopi previsti dal presente Statuto;

2) di attenersi ed uniformarsi strettamente alle deliberazioni e alle direttive degli Organi statuari della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana;

3) di collaborare con la Federazione Regionale anche al fine di rispettare quanto previsto all'art. 27 dello Statuto confederale.

## **TITOLO II DEGLI ASSOCIATI E DEI LORO OBBLIGHI E CONTRIBUTI**

### **Art. 3**

**Associati** - Possono aderire all'Unione gli agricoltori ed i coltivatori diretti, persone fisiche e giuridiche, che svolgano le attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., o abbiano scopi e qualifica per poter essere inquadrati nei Sindacati Provinciali di Categoria e nelle Sezioni Provinciali di Prodotto che costituiscono l'Unione di cui al titolo V del presente Statuto. Possono altresì aderire le imprese che svolgono attività direttamente o indirettamente connesse, collegate o affini a quella agricola, ivi comprese le attività del settore alimentare, agro - alimentare, agroindustriale.

Fanno parte della Unione anche la Sezione Provinciale dell' ANGA - Giovani di Confagricoltura e la Sezione provinciale dell'ANPA - Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori. Aderisce all'Unione il Sindacato Provinciale della Proprietà Fondiaria (Proprietari Concedenti in affitto).

Possono altresì aderire all'Unione, a livello territoriale, le Associazioni dei Produttori, gli Enti, le Organizzazioni e le Società che abbiano scopi che si armonizzano con quelli dell'Unione, svolgano attività e si propongano fini inerenti alla tutela, alla difesa ed all'incremento della produzione agricola e dell'agricoltura in genere.

L'attività dei Sindacati Provinciali di Categoria che fanno capo alle rispettive Federazioni ed Associazioni Nazionali, nonché quella delle Sezioni Provinciali di Prodotto che fanno capo alle rispettive Federazioni ed Associazioni Nazionali, si svolge esclusivamente nell'ambito dell'Unione Provinciale, attraverso i suoi Uffici e Servizi.

### **Art. 4**

**Ammissione** - L'agricoltore o il coltivatore diretto o l'Ente che intende aderire all'Unione in qualità di socio, deve presentare domanda alla Presidenza dell'Unione stessa, con la indicazione del titolo di proprietà o di godimento dell'azienda o del fondo, le forme e le modalità di conduzione e di gestione, gli indirizzi produttivi in atto, la qualifica professionale.

Nel caso di domanda presentata da una persona giuridica, oltre che dai dati di cui al precedente comma, la domanda deve essere corredata anche dall'atto costitutivo, dallo statuto sociale e dall'eventuale regolamento..

Le Associazioni, gli Enti e le Organizzazioni di cui al precedente articolo 3 comma terzo, dovranno presentare, oltre alla domanda, copia del rispettivo Statuto.

Sull'ammissione e sulla assegnazione ai singoli Sindacati di Categoria e alle singole Sezioni di Prodotto, delibera il Comitato di Presidenza dell'Unione. Qualora il socio per l'esercizio della propria attività agricola appartenga contemporaneamente a diverse categorie o settori produttivi, avrà diritto di essere iscritto ai corrispondenti Sindacati e Sezioni, a meno che una delle qualifiche del socio stesso rivestita non sia assolutamente prevalente di fronte

alle altre. Contro la deliberazione del Comitato di Presidenza, in caso di mancato accoglimento della domanda o assegnazione ad un Sindacato o ad una Sezione che l'interessato ritenga non conforme all'attività da lui svolta, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla notifica della deliberazione stessa, al Consiglio Direttivo dell'Unione, il quale dovrà decidere nella prima riunione successiva alla presentazione del ricorso.

#### **Art. 5**

**Obblighi dei soci** - L'appartenenza all'Unione comporta l'obbligo per i soci di osservare il presente Statuto e di uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive dell'Unione, nonché di versare il contributo associativo di cui all'articolo 6 e le ulteriori contribuzioni deliberate dall'Assemblea, nonché l'obbligo di osservare le norme del codice etico approvate dall'Associazione.

L'impegno del socio dura tre anni. Tale termine decorre dal 1 gennaio dell'anno solare in cui la richiesta di adesione è stata accettata, con termine al 31 dicembre dello stesso anno. L'adesione si rinnova tacitamente per un ulteriore periodo triennale se, entro tre mesi dalla scadenza del suo impegno, l'interessato non ne dà disdetta con lettera raccomandata. Ai fini della tempestività della disdetta varrà la data del timbro postale di spedizione della raccomandata stessa.

E' fatto espresso divieto ai singoli soci di modificare le condizioni e i contratti di lavoro in vigore, ma anche gli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalla Confederazione, ovvero regionali o provinciali, sottoscritti rispettivamente dalla Federazione Regionale e dalla Unione Provinciale.

Ogni accordo del genere sarà considerato nullo e di nessun effetto, ed il socio che deroghi all'obbligo di cui al precedente comma e persista in tale linea di condotta sarà passibile di espulsione dall'Unione stessa, con decisione motivata del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 6**

**Contributi** - I singoli soci si impegnano a corrispondere alla Unione il contributo associativo annuale, nonché le ulteriori contribuzioni deliberate dagli organi dell'Unione.

E' facoltà dell'Unione far valere i suoi diritti per la riscossione dei suddetti contributi sulla base delle disposizioni di legge.

I contributi sono fissati ogni anno, su proposta del Comitato di Presidenza, dall'Assemblea sulla base del bilancio approvato dall'Assemblea stessa.

I Sindacati Provinciali di Categoria e le Sezioni Provinciali di Prodotto potranno richiedere all'Unione specifiche contribuzioni per far fronte ad esigenze particolari.

L'esazione dei contributi deve avvenire a mezzo degli organi dell'Unione.

I Soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuo entro la data del 30 giugno di ciascun anno.

Per le adesioni che intervengono nel corso dell'anno, il contributo associativo verrà corrisposto per l'intero importo se l'adesione avviene entro il 30 giugno; per le adesioni in data successiva al 30

giugno il contributo associativo, per il primo anno, è dovuto in misura ridotta della metà.

In caso di ritardato pagamento del contributo associativo, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale fino al giorno dell'effettivo versamento.

Il mancato versamento del contributo associativo annuale, nonché delle ulteriori contribuzioni deliberate dalla Assemblea comporta, nei confronti del socio moroso, la sospensione del diritto all'assistenza dell'Unione ed alla partecipazione alla sua attività. Essa può altresì comportare, in caso di persistenza della morosità, la perdita della qualità di associato.

I contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione del caso di morte, e non possono essere rivalutati.

Se del caso, a ciascun socio, sarà rilasciata la tessera sociale contenente il distintivo confederale.

La tessera darà al socio, in regola con gli obblighi contributivi dell'anno in corso, diritto di usufruire della assistenza presso tutte le Sedi dell'Unione ovvero presso la Confederazione e le altre Organizzazioni Confederale.

#### **Art. 7**

**Perdita della qualità di socio** - La qualità di socio si perde:

- a) per la perdita totale del possesso o della proprietà dei terreni o, nel caso di Enti ed Organizzazioni, per lo scioglimento dei medesimi;
- b) per recesso allo scadere del termine previsto dal II° comma dell'art. 5;
- c) per inadempienza agli obblighi previsti dal presente Statuto, per morosità nel versamento della quota associativa e degli altri contributi prevista a carico dei soci ai sensi del presente statuto, nonché per atto di indisciplina grave.
- d) per il mancato rispetto delle regole del Codice Etico accertato dal Consiglio Direttivo, previa contestazione delle inadempienze ed in contraddittorio con l'interessato.

Sulla perdita della qualità di socio delibera il Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno tre quarti dei membri presenti.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla notifica, a mezzo posta con raccomandata R.R. o via pec, dalla deliberazione stessa. Il ricorso non sospende la esecutorietà della deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le norme di cui sopra si applicano anche nei confronti dei soci di cui al III° comma dell'art. 3.

L'impegno del versamento dei contributi associativi cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata deliberata la perdita della qualità di socio.

#### **Art. 8**

**Obblighi dell'Unione verso la Confederazione e la Federazione Regionale** - L'appartenenza alla Confederazione comporta l'obbligo di:

- adottare statuti conformi allo statuto ed al regolamento confederale;
- osservare lo statuto ed il regolamento confederale;
- uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive generali della

Confederazione, che possono interessare anche l'organizzazione e l'attività degli associati, affinché si realizzi una migliore omogeneizzazione con i programmi, con gli obiettivi e con le strategie sindacali di Confagricoltura, nonché uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive generali degli Organi confederali, volte alle innovazioni, alla crescita del sistema organizzativo associativo ed all'attivazione di servizi per le imprese ed alle conseguenti modalità operative e/o attuative indicate dalla Direzione Generale;

- adottare il logo della Confagricoltura e riportarlo nell'intestazione della corrispondenza e dei propri atti;

- provvedere al pagamento del contributo associativo annuale imputato dal deliberato degli Organi Confederali, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, ed assicurare l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per consentire la riscossione dei contributi sindacali previsti da norme di legge ovvero dall'autonomia collettiva o da accordi sindacali.

- inviare, con cadenza semestrale, la documentazione sulla situazione contributiva, fiscale ed economica elencata nel Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale, nonché a trasmettere alla Confederazione, con cadenza annuale, il bilancio approvato dall'Assemblea corredato del parere dell'Organo di controllo in ordine alla sua completezza e veridicità.

Allo scopo di realizzare il maggior grado di coordinamento ed il più elevato livello di efficienza, l'Unione è tenuta a fornire notizie periodiche sulla situazione organizzativa ed amministrativa alla Confederazione inviando la documentazione sulla situazione contributiva, fiscale ed economica elencata nel Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale, nonché a trasmettere alla Confederazione il bilancio approvato dall'Assemblea, all'uopo corredato del parere del Collegio dei Revisori in ordine alla sua completezza e veridicità. La Confederazione potrà provvedere agli accertamenti necessari in caso di inadempienza o di situazione di particolare gravità o carenza.

Allorché l'Unione debba decidere su argomenti che investono le direttive generali della Confederazione o che comunque possano interessare altre associazioni o categorie inquadrato e recare a queste pregiudizio, l'Unione predetta è tenuta a darne tempestiva notizia alla Presidenza Confederale, la quale provvederà ad impartire le opportune direttive.

Almeno una volta all'anno, l'Unione indice una Assemblea alla quale dovrà essere invitato il Presidente Confederale, che potrà farsi rappresentare da un suo delegato.

L'Unione è altresì tenuta ad uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statuari della Federazione Regionale ed a corrispondere il proprio contributo nella misura necessaria a provvedere alle spese di funzionamento della Federazione medesima. In caso di mancato adempimento a tale obbligo la Confederazione potrà provvedere in via diretta avvalendosi dei crediti vantati dalla Unione nei suoi confronti.

Nei casi di inadempienza degli obblighi della Unione nei confronti

della Federazione Regionale, il Consiglio Direttivo della medesima, su proposta del Presidente, in ragione della gravità e della persistenza della inadempienza, può deliberare nei confronti dell'Unione:

la richiesta alla Confederazione di effettuare una ispezione, a norma dell'art. 7 dello statuto confederale;

la sospensione della assistenza prestata dalla Federazione Regionale;

la richiesta alla Confederazione di sospensione delle prestazioni istituzionale ed eventualmente la sospensione del diritto di voto negli Organi confederali, a norma dell'art. 7 dello Statuto confederale;

la richiesta alla Confederazione di espulsione, a norma dell'art. 10 dello statuto Confederale.

### **Art. 9**

**Inosservanza degli obblighi dell'Unione** - Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dallo statuto confederale, il Presidente confederale può proporre la convocazione di un'assemblea straordinaria dell'Unione, perché esamini gli addebiti ad essa mossi. Tale assemblea sarà presieduta dal Presidente confederale o da uno dei Vice Presidenti.

Nei casi di inosservanza degli obblighi statutari e delle direttive confederali, la Giunta Esecutiva della Confagricoltura, su proposta del Presidente, ha facoltà di decidere nei confronti dell'Unione:

a) la sospensione delle prestazioni istituzionali o comunque l'assistenza della Confederazione e della Federazione Regionale;

b) la sospensione del diritto di voto negli organi Confederali e nella Federazione Regionale.

c) la riduzione dei voti attribuiti, ai sensi dell'art. 12 punto f) dello statuto confederale, ad un unico voto;

d) l'applicazione di una sanzione pecuniaria nella misura massima del 10% della quota associativa annuale;

e) la proposta all'Assemblea confederale di deliberare l'espulsione dalla Confederazione.

Qualora nell'Unione si verificano inadempienze statutarie o amministrative, ovvero disfunzioni o carenze organizzative, oppure di queste sia investita la Confederazione, il Presidente confederale nazionale su delibera della Giunta Esecutiva, può nominare un ispettore il quale, senza sostituirsi agli Organi Direttivi dell'Unione, svolge funzioni di accertamento e controllo per contribuire ad assicurare il più sollecito ripristino della normalità.

Se viene rilevata la necessità, la Giunta esecutiva può conferire all'Ispettore ulteriori compiti di affiancamento e di indirizzo nell'attività dell'Unione, in cui sono state rilevate disfunzioni o carenze o vacanza della direzione, al fine di promuovere o migliorare quelle attività risultate carenti. Tale incarico avrà una durata limitata indicata, caso per caso, dalla stessa Giunta Esecutiva.

Inoltre, nei casi in cui nell'Unione si dovessero verificare difficoltà o ritardi nell'avvio e sviluppo degli Enti preposti allo svolgimento dei servizi o carenze di rilievo nell'erogazione dei servizi di maggiore importanza, la Giunta Esecutiva, consultata la Federazione

Regionale di pertinenza, può altresì conferire ad un Ispettore confederale il mandato di svolgere pro-tempore, in affiancamento alla direzione dell'Unione, funzioni organizzative limitate allo sviluppo o al miglioramento nella erogazione dei servizi medesimi.

Qualora si verificano situazioni particolarmente gravi o significative carenze nell'attività amministrativa, organizzativa o statutaria dell'Unione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Confederale, la Confederazione nomina un Commissario o più Commissari, i quali senza assunzione di responsabilità alcuna di ordine economico o patrimoniale per quanto attiene alle situazioni pregresse ed alle spese normali di funzionamento dell'Unione nel periodo commissariale, sostituirà temporaneamente gli Organi direttivi fino alla convocazione dell'Assemblea per il ripristino della situazione ordinaria entro sei mesi, salvo proroga da autorizzarsi dalla Giunta Esecutiva confederale su richiesta motivata.

Il commissariamento comporta lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Unione, la sospensione delle attività assembleare incompatibili con il commissariamento.

Al Commissario/i dell'Unione è riconosciuto, durante il periodo di commissariamento, un voto in Assemblea confederale nell'interesse dell'Unione commissariata.

Il/i Commissario/i per tutta la durata del commissariamento ha (hanno) la rappresentanza legale dell'Unione e tutti i poteri dei disciolti Organi sociali, ivi compreso quello di convocazione dell'Assemblea.

Il/i Commissario/i, nominato/i ai sensi dell'art. 8 dello statuto confederale può (possono) essere revocato/i dalla Giunta Esecutiva per giusta causa.

Costituiscono motivi validi per il commissariamento:

La mancata convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo Statuto dell'Unione;

La mancata convocazione e l'assenza di riunioni degli altri Organi sociali per un periodo superiore a sei mesi;

La mancata presentazione all'Assemblea dei bilanci e dei rendiconti finanziari annuali;

La mancata nomina delle cariche sociali alle scadenze previste dallo Statuto dell'Unione;

Situazioni di aperto e diffuso contrasto o di conflitto all'interno degli Organi dell'Unione, che pregiudichino o influenzino negativamente il regolare funzionamento dell'attività amministrativa statutaria o organizzativa dell'Unione ovvero quando siano state riscontrate gravi carenze organizzative e di rappresentanza sindacale;

Situazioni che siano il frutto di oggettivi fatti di carenza gestionale che provocano una persistente condizione di squilibrio o di deficit patrimoniale ed economico;

L'Unione risulta per almeno due esercizi morosa nel pagamento delle quote sociali.

La nomina del / dei commissari è di competenza della giunta nell'ipotesi di cui alle lettere a),b),c),f) e g) del precedente comma, mentre nell'ipotesi di cui alle lettere sub d) e sub e), la nomina

commissariabile è di competenza del Comitato Direttivo.

All'inizio della attività si procede all'accertamento della situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Organizzazione commissariata.

Se all'esito della verifica emerge una evidente condizione di difficoltà e di squilibrio sul piano economico - finanziario della Associazione, tale da non poter essere sanata o recuperata, attraverso un adeguato piano finanziario che assicuri le risorse necessarie per garantire il regolare svolgimento della attività organizzativa ed associativa dell'ente commissariato, il Commissario, previa autorizzazione del Comitato Direttivo, provvede alla nomina di un liquidatore per la liquidazione della stessa Associazione ovvero propone al Comitato Direttivo stesso, l'esclusione dell'ente commissariato nell'ipotesi di comprovata impossibilità di ripristino della situazione ordinaria.

#### **Art. 10**

**Elettorato passivo** - L'incarico di Presidente dell'Unione non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi e non è compatibile con qualsiasi incarico politico, sia nazionale sia regionale, sia locale. Né può, il Presidente, ricoprire cariche nel Parlamento Europeo, nazionale e regionale.

L'elezione ad incarichi direttivi di Confagricoltura e delle Federazioni Nazionali di Categoria o delle Federazioni Nazionali di Prodotto è subordinata al rilascio della delega sindacale nei confronti di Confagricoltura.

#### **Art. 11**

**Perdita della qualità di associato alla Confederazione** - L'Unione perde la qualità di associato:

- a) per lo scioglimento dell'Unione o per la cessazione e il cambiamento essenziale degli scopi per i quali è stata costituita, nonché per il rifiuto di ottemperare alle direttive confederali, o per contrasto verificatosi tra l'azione svolta dall'Unione e le direttive medesime;
- b) per recesso, che deve essere comunicato con un preavviso di sei mesi tramite PEC o lettera raccomandata A/R alla Giunta Esecutiva confederale;
- c) per espulsione da parte della Confederazione a norma dello statuto confederale.

Il recesso dell'Unione deve essere deliberato dalla propria Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

In presenza delle condizioni di cui sopra è in facoltà della Confederazione di promuovere la costituzione di altra corrispondente Organizzazione provinciale (Unione) o interprovinciale per gli scopi del presente Statuto.

A seguito della perdita della qualità di associato, l'Organizzazione confederata è tenuta a non utilizzare per il futuro né la denominazione né il logo della Confagricoltura.

### **TITOLO III**

#### **COMPENSORIO – ASSEMBLEA DI COMPENSORIO –**

**DELEGATI ALL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE – PRESIDENTE DEL  
COMPENSORIO – CONSIGLIO DEL COMPENSORIO – UFFICI  
ZONA**

**Art. 12**

**Compensorio** - L'Unione svolge la sua azione ed esercita la propria attività su tutto il territorio della Provincia di Foggia. Per esigenze organizzative ed operative il territorio provinciale è suddiviso in Compensori omogenei, presso cui hanno sede gli Uffici Zona e le eventuali Delegazioni Comunali. A tal fine sono individuati i seguenti 8 (otto) Compensori:

a) Compensorio di Ascoli Satriano, comprendente i Comuni di Ascoli Satriano, Candela, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Rocchetta Sant'Antonio, Panni, Anzano di Puglia, Ortona, Accadia, Bovino, Monteleone di Puglia.

b) Compensorio di Cerignola, comprendente i Comuni di Cerignola, Stornara, Stornarella, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Margherita di Savoia.

c) Compensorio di Foggia, comprendente i Comuni di Foggia, Carapelle, Orta Nova, Troia e Rignano Garganico.

d) Compensorio di Lucera, comprendente i Comuni di Lucera, Biccari, Alberona, Castelluccio Val Maggiore, Orsara, Celle San Vito, Faeto e Volturino.

e) Compensorio di Manfredonia, comprendente i Comuni di Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Mattinata, San Giovanni Rotondo, Zapponeta, e San Marco in Lamis.

f) Compensorio di Pietramontecorvino, comprendente i Comuni di Pietramontecorvino, Casalnuovo M.ro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Carlantino, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Roseto V.re, San Marco La Catola e Volturara Appula.

g) Compensorio di San Severo, comprendente i Comuni di San Severo, Torremaggiore, Apricena, San Paolo Civitate, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, Sannicandro G.co, Serracapriola.

h) Compensorio di Vico del Gargano, comprendente i Comuni di Vico del Gargano, Ischitella, Vieste, Cagnano Varano, Carpino, Peschici, Rodi Garganico e Isole Tremiti.

Il Comitato di Presidenza dell'Unione sulla base di particolari esigenze rappresentate dai Soci di un determinato centro Comunale e in relazione alla consistenza associativa presente, previa intesa con il Consiglio di Compensorio, può istituire Uffici di recapito. Detti Recapiti verranno curati tramite l'Ufficio Zona.

**Art. 13**

**Assemblea di Compensorio** - I soci assegnati ai rispettivi Compensori in base alla ubicazione dell'azienda, convocati in apposite assemblee, eleggono:

a) il Presidente del Compensorio;

b) i Delegati all'Assemblea dell'Unione.

Le Assemblee di Compensorio per il rinnovo delle cariche sono indette dal Consiglio Direttivo dell'Unione e convocate e presiedute dal Presidente dell'Unione o da un suo delegato.

La convocazione dell'Assemblea avviene tramite pubblicazione sul

giornale dell'Unione e annunci affissi negli Uffici Zona e Delegazioni Comunali.

Per la validità delle adunanze e per le deliberazioni si osservano le norme stabilite per l'Assemblea dell'Unione.

Le Assemblee che non riguardino rinnovo di cariche sono indette e presiedute dal Presidente del Comprensorio.

Hanno diritto di voto e possono concorrere alla elezione di Presidente o di Delegato del Comprensorio i Soci che esercitano l'attività di impresa o che siano proprietari di terreni agricoli nel territorio del Comprensorio e che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi dovuti all'Unione.

Nel caso in cui il Socio sia proprietario o conduca aziende ubicate in diversi comprensori, questi verrà assegnato al Comprensorio dove ricade la maggiore superficie aziendale.

#### **Art. 14**

**Delegati all'Assemblea dell'Unione** - Ciascun Comprensorio esprime un numero di Delegati all'Assemblea dell'Unione in ragione di uno ogni cinquanta soci o frazione non superiore a venticinque.

I Delegati eletti all'Assemblea costituiscono il Consiglio di Comprensorio e ne sono componenti.

#### **Art. 15**

**Presidente del Comprensorio** - Il Presidente del Comprensorio, è di diritto componente del Consiglio del Comprensorio e lo presiede.

Il Presidente del Comprensorio è membro di diritto dell'Assemblea dell'Unione, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

La carica di Presidente del Comprensorio non è compatibile con la carica di Presidente dell'Unione o di Delegato all'Assemblea dell'Unione stessa.

Il Presidente del Comprensorio dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

#### **Art. 16**

**Consiglio di Comprensorio** - Il Consiglio di Comprensorio è formato dal Presidente del Comprensorio e dai Delegati chiamati a rappresentare il Comprensorio all'Assemblea dell'Unione.

Il Consiglio dura in carica quattro anni.

In caso di dimissioni o perché venga meno un componente del Consiglio, questi verrà sostituito con cooptazione di altro socio da parte del Consiglio e rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dello stesso Consiglio.

In caso di dimissioni o perché venga meno il Presidente del Comprensorio questi verrà sostituito fra i componenti il Consiglio, con nomina che avverrà a scrutinio segreto o con diversa modalità di votazione decisa all'unanimità dei consiglieri presenti.

Il Presidente subentrante rimarrà in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Sono di competenza del Consiglio di Comprensorio:

- a) la designazione di tre delegati alle rispettive Assemblee dei Sindacati Provinciali di Categoria e delle Sezioni Provinciali di Prodotto;
- b) lo studio e l'esame dei problemi agricoli del comprensorio nonché

le proposte di soluzioni, purché conformi e in linea con le direttive della Unione;

c) i rapporti con gli Enti e le Istituzioni locali;

d) le informazioni sulla situazione sindacale ed ogni altra notizia utile per studiare e individuare eventuali, specifici interventi o iniziative sindacali da parte dell'Unione;

e) l'esame e la ricerca, in stretta intesa con la Direzione dell'Unione, di soluzioni atte a migliorare la funzionalità operativa dell'Ufficio in base alle reali esigenze degli Associati.

Qualora sia ritenuto opportuno possono essere indette Assemblee di Compensorio.

Le Assemblee sono convocate e presiedute dal Presidente del Compensorio.

Alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio del Compensorio sono invitati a partecipare il Presidente e il Direttore dell'Unione.

Gli Organi Direttivi centrali dell'Unione possono intervenire in via sostitutiva quando insorgono conflitti fra i Compensori o quando venga ritenuto opportuno nell'interesse degli Associati e a tutela della immagine e degli scopi che persegue l'Unione.

Il Consiglio del Compensorio è convocato con le stesse modalità del Consiglio dell'Unione.

#### **Art. 17**

**Uffici Zona** - Gli Uffici Zona costituiscono lo strumento operativo attraverso cui l'Unione fornisce Servizi e assistenza alle Aziende Associate.

Gli Uffici Zona hanno sede nell'ambito degli otto Compensori in cui è suddiviso il territorio provinciale.

Per ciascuno dei Compensori di cui all'art. 12 sono istituiti i seguenti Uffici di Zona:

Ascoli Satriano;

Cerignola;

Foggia;

Lucera;

Manfredonia;

Pietramontecorvino;

San Severo;

Vico del Gargano.

Compete al Comitato di Presidenza dell'Unione apportare eventuali variazioni o modifiche all'assetto organizzativo e geografico dei Compensori degli Uffici Zona che si ritengono opportuni o necessari per il miglior funzionamento dell'Unione.

#### **TITOLO IV**

### **ORGANI DELL'UNIONE**

#### **Art. 18**

**Organi dell'Unione** – Sono Organi dell'Unione:

l'Assemblea Generale;

il Consiglio Direttivo;

il Comitato di Presidenza;

il Presidente;

il Collegio dei Revisori dei conti;

il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli Organi dell'Unione, escluso il Collegio dei Revisori, devono essere soci dell'Unione stessa.

Per le Assemblee che comportano investimenti di capitali o modifiche dello Statuto dovrà essere nominato segretario un Notaio.

#### **Art. 19**

L'Assemblea Generale dell'Unione è costituita:

- dal Presidente dell'Unione;
- dai tre Vice Presidenti dell'Unione;
- dai Presidenti dei Comprensori;
- dai cinque Consiglieri di nomina elettiva;
- dal Presidente e dal Vice Presidente di ciascun Sindacato Provinciale di Categoria;
- dal Presidente e dal Vice Presidente di ciascuna Sezione Provinciale di Prodotto;
- dal Presidente della Sezione Provinciale ANGA - Giovani di Confagricoltura;
- dal Presidente della Sezione Provinciale ANPA - Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori;
- dai Delegati dell'Unione, designati dagli Associati riuniti in Assemblea di Comprensorio;
- dal Presidente Onorario eventualmente eletto;
- dai Revisori dei conti, senza diritto di voto.

All'Assemblea partecipa un Delegato per ogni Associazione, Ente e Organizzazione di cui al III° comma dell'art. 3, con voto consultivo.

I componenti dell'Assemblea dovranno essere in regola con il pagamento del contributo associativo degli ultimi tre anni compreso l'anno in corso e potranno farsi sostituire, in caso di impedimento, da un altro socio avente diritto a partecipare all'Assemblea, designato con delega.

La delega di cui al precedente comma deve essere conferita con atto scritto e autenticato da un pubblico Ufficiale, ovvero da un funzionario dell'Unione all'uopo delegato dal Presidente.

Ad una stessa persona non possono essere affidate più di due deleghe.

#### **Art. 20**

**Adunanze dell'Assemblea** – L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria, almeno una volta all'anno; in via straordinaria, per iniziativa del Presidente in caso di necessità o in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza, o del Collegio dei Revisori dei Conti o a richiesta di due Sindacati di Categoria o quattro Sezioni di Prodotto.

Se due Sindacati di Categoria o quattro Sezioni di Prodotto chiedono che sia convocata l'Assemblea, la convocazione dell'Assemblea stessa dovrà aver luogo entro due mesi dalla data della richiesta.

Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da porre in discussione.

All'Assemblea Generale ordinaria è invitato il Presidente confederale, il quale può farsi rappresentare da un suo delegato.

#### **Art. 21**

**Convocazione dell'Assemblea** – L'Assemblea Generale è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura del Presidente, alternativamente, mediante:

- annuncio sull'organo di stampa dell'Unione o su altro giornale locale, pubblicati almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza;
- pec spedita almeno 15 giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo fornito dal componente l'Assemblea e inserito in un apposito elenco istituito e custodito presso la segreteria dell'Unione.

Tutte le comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissata per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.

In caso di particolare urgenza, i su riportati termini potranno essere ridotti a otto giorni.

#### **Art. 22**

**Costituzione dell'Assemblea** – L'Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione, se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

Non si tiene conto degli astenuti.

Le modalità della votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine di persone, che hanno luogo per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea medesima non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.

In caso di votazione a scrutinio segreto l'Assemblea provvederà a nominare i componenti di un seggio elettorale composto da un Presidente o due o più Scrutatori.

Le candidature di persone per le cariche elettive sono presentate in conformità a quanto previsto dal regolamento elettorale.

#### **Art. 23**

**Presidente – Segretario dell'Assemblea** - L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Unione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età fra quelli presenti; in mancanza l'Assemblea eleggerà nel suo seno altro Presidente.

Il Segretario dell'Assemblea è il Direttore dell'Unione fatte salve le ipotesi di cui all'art. 18 ultimo comma del presente statuto.

I verbali relativi alle deliberazioni dell'Assemblea sono riportati in un apposito libro e sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali componenti il seggio elettorale di cui al precedente art. 22.

Copia delle deliberazioni adottate dovrà essere inviata, entro 30 giorni, alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana.

#### **Art. 24**

**Attribuzioni dell'Assemblea** – Sono di competenza dell'Assemblea:  
l'elezione del Presidente e dei tre Vice Presidenti dell'Unione;  
l'eventuale elezione del Presidente Onorario dell'Unione;  
l'elezione di cinque componenti il Consiglio Direttivo;  
la nomina dei Revisori dei conti e la determinazione del loro

emolumento;  
l'elezione dei probiviri;  
la determinazione delle direttive generali dell'attività dell'Unione, nell'ambito e in armonia con le direttive e le istruzioni confederali;  
l'approvazione, del bilancio consuntivo (rendiconto economico-finanziario) e del bilancio preventivo;  
le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Unione e la nomina dei liquidatori;  
la determinazione dei contributi associativi annuali che dovranno essere versati dai singoli soci dell'Unione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto;  
le decisioni sui ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio, ai sensi dell'art. 7;  
la proposizione dei ricorsi al Comitato Direttivo confederale avverso la determinazione della Giunta Esecutiva confederale concernenti la misura del contributo associativo da versare alla Confederazione;  
la ratifica dei regolamenti interni compreso l'eventuale regolamento elettorale;  
il deferimento al Comitato Direttivo confederale dei casi di dissenso tra singoli Sindacali di Categoria e l'Unione.

#### **Art. 25**

**Consiglio Direttivo** - Il Consiglio Direttivo è costituito:

dal Presidente dell'Unione;  
dai Vice Presidenti dell'Unione;  
dai Presidenti dei Comprensori;  
dal Presidente di ciascun Sindacato Provinciale di Categoria;  
dal Presidente di ciascuna Sezione Provinciale di Prodotto;  
dal Presidente della Sezione Provinciale ANGA - Giovani di Confagricoltura;  
dal Presidente della Sezione Provinciale ANPA - Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori;  
dai Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale;  
dal Presidente Onorario, se eletto;  
dai Revisori dei Conti, con voto consultivo.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, un delegato per ciascuna delle Associazioni, degli Enti e delle Organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 3.

#### **Art. 26**

**Convocazione e adunanza del Consiglio Direttivo** - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni semestre e quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta un Sindacato di Categoria o due Sezioni di Prodotto, precisando gli argomenti da porre in discussione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Unione o da chi ne fa le veci, mediante posta elettronica certificata (pec) oppure e-mail inviata ai suoi componenti almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle adunanze, per le deliberazioni del Consiglio Direttivo e per i verbali, si osservano le norme stabilite per

l'Assemblea Generale.

In caso di urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con preavviso non minore di cinque giorni, anche mediante pec e/o e-mail.

Il consigliere che non partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica rivestita che legittima la sua presenza nel Direttivo. In tal caso il Presidente convoca senza indugio l'Organismo presieduto dal componente decaduto affinché provveda alla sua sostituzione.

#### **Art. 27**

**Attribuzione del Consiglio Direttivo** - Spetta al Consiglio Direttivo:

1. deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano l'agricoltura della Provincia di Foggia, in linea con le direttive generali stabilite dall'Assemblea;
2. studiare e coordinare proposte e problemi che interessano l'agricoltura, le categorie e gli agricoltori associati;
3. deliberare, previa autorizzazione delle Federazioni Nazionali di Categoria, su un diverso ordinamento dei Sindacati stessi nell'ambito dell'Unione;
4. ratificare gli Statuti dei Sindacati Provinciali di Categoria e i regolamenti delle Sezioni Provinciali di Prodotto e le modifiche degli stessi;
5. esaminare ed approvare il bilancio consuntivo (rendiconto economico – finanziario) e il bilancio preventivo dell'Unione da presentare all'Assemblea Generale;
6. individuare i prodotti, il settore di produzione o i settori economici di rilevanza agricola ambientale o territoriale, per i quali istituire le Sezioni Provinciali di Prodotto;
7. designare i delegati a rappresentare l'Unione alla Assemblea della Federazione Regionale Agricoltori nonché gli ulteriori componenti il Comitato Direttivo della Federazione Regionale Agricoltori eventualmente spettanti all'Unione;
8. designare il rappresentante dell'Unione al Comitato per i Problemi Organizzativi ed al Comitato per i Problemi Sindacali, al Comitato per i Problemi dell'Ambiente e del Territorio ed al Comitato per i Problemi delle aree economicamente svantaggiate;
9. designare i rappresentanti dell'Unione presso Enti ed Organismi. Per coloro che sono indicati a ricoprire la carica di Presidente o di Vice Presidente nei predetti Enti ed Organismi, la scelta della designazione va operata esclusivamente nell'ambito dei Soci che rivestono la carica di Dirigente dell'Unione a livello centrale o periferico; questi ultimi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo;
10. deliberare sui ricorsi contemplati dal quarto comma dell'art. 4 del presente Statuto;
11. ratificare le deliberazioni di propria competenza, adottate in via d'urgenza dal Comitato di Presidenza o dal Presidente;
12. dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dal Comitato di Presidenza e attuare quanto altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari;

13. approva i regolamenti interni dell'Associazione, da far ratificare all'Assemblea Generale, fatto salvo il regolamento del personale;
14. per i componenti il Comitato di Presidenza, definire i compensi per eventuali indennità/gettoni di presenza per responsabilità attribuite o incarichi ricoperti;
15. approvare il Codice Etico dell'Associazione,
16. Approvare il Modello di Organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001;
17. deliberare su tutti gli atti e contratti che ritenga opportuni per l'attività dell'Unione esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riservino espressamente all'Assemblea Generale o al Comitato di Presidenza. Il Consiglio Direttivo ha quindi, tra le altre, le facoltà di acquistare, vendere e permutare mobili, assumere partecipazioni ed interessenze, partecipare a Società costituite o costituende, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni od annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali con esonero da responsabilità per i Conservatori competenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e riportate su apposito libro.

#### **Art. 28**

**Comitato di Presidenza** - Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti dell'Unione, dai Presidenti dei Comprensori, dal Presidente Onorario, se eletto e dai Revisori dei Conti con voto consultivo.

Possono essere invitati alle riunioni del Comitato di Presidenza, come uditori, i Presidenti delle Associazioni di Produttori di cui al comma III del precedente art. 3.

Il Comitato di Presidenza è convocato, mediante pec e/o e-mail, dal Presidente dell'Unione, o da chi ne fa le veci, con avviso di almeno cinque giorni.

In caso di urgenza, la convocazione del Comitato di Presidenza può essere fatta con preavviso di due giorni.

Per le deliberazioni e per i verbali, si osservano le norme stabilite per l'Assemblea generale.

Il membro del Comitato di Presidenza che non partecipa alle adunanze del Comitato per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica. In tal caso il Presidente convoca senza indugio l'Organismo presieduto dal componente decaduto affinché provveda alla sua sostituzione.

#### **Art. 29**

**Attribuzioni del Comitato di Presidenza** - Spetta al Comitato di Presidenza:

1. collaborare con il Presidente nello svolgimento delle funzioni a questi attribuite dal presente Statuto e nella esecuzione delle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo;
2. proporre all'Assemblea i contributi che dovranno essere versati dai singoli soci dell'Unione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto;

3. apportare eventuali variazioni o modifiche all'assetto organizzativo e geografico dei Comprensori e degli Uffici Zona;
4. curare l'espletamento di quelle attribuzioni e di quegli incarichi che siano ad essi affidati dal Consiglio Direttivo;
5. deliberare sull'ammissione a socio e sull'assegnazione ai singoli Sindacati di Categoria ed alle singole Sezioni di Prodotto, ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del presente statuto;
6. predisporre il bilancio consuntivo (rendiconto economico – finanziario) e il bilancio preventivo dell'Unione da presentare per l'esame al Consiglio Direttivo;
7. determinare le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria dell'Unione;
8. approvare l'organico ed il regolamento del personale e dei servizi;
9. provvedere alle assunzioni a tempo indeterminato del personale, alle promozioni e al licenziamento proposti dal Presidente, d'intesa con il Direttore;
10. definire gli emolumenti da riconoscere al Presidente;
11. assicurare e mantenere il coordinamento tra i Sindacati Provinciali ed i soci aderenti;
12. attuare quant'altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.

Nei casi di urgenza il Comitato di Presidenza è autorizzato ad assumere le facoltà deliberanti attribuite al Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica da parte dello stesso alla sua prima riunione;

13. deliberare ogni e qualsiasi attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelle che per disposizione della legge o del presente Statuto, siano riservati al Consiglio Direttivo o all'Assemblea Generale. Pertanto, tra le altre, ha le seguenti facoltà:

di compiere ogni e qualsiasi operazione bancaria: aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto nell'ambito del fido concesso, aperture di credito e/o sovvenzioni, operazioni di leasing mobiliare, ecc.

di compiere e autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestito, dell'Istituto di emissione, dell'Istituto di Credito Fondiario o di Mediocredito, del servizio dei conti correnti postali, di Banche, Casse di Risparmio, Casse Rurali ed Agrarie e presso ogni altro ufficio pubblico o privato;

di transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, promuovere avvocati e procuratori alle liti, nominare procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

### **Art. 30**

**Presidenti e Vice Presidenti** - Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea.

I Vice Presidenti sono in numero di tre e debbono appartenere, almeno due, a differenti Sindacati Provinciali di Categoria e/o Sezioni Provinciali di Prodotto.

Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica quattro anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Unione di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente da lui delegato o, in mancanza di delega, dal Vice Presidente più anziano di età.

In caso di assenza dei Vice Presidenti, il Presidente provvederà a conferire le proprie attribuzioni ad un delegato di sua nomina.

#### **Art. 31**

**Attribuzioni del Presidente** - Spetta al Presidente:

1. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza;
2. adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Unione;
3. provvedere alle assunzioni a tempo determinato, del personale, o per prestazioni saltuarie, affidare consulenze, collaborazioni e borse di studio che si ritengano necessarie all'attività degli Uffici e del Patronato;
4. esaminare e risolvere le questioni interne degli Uffici e del Personale.
5. partecipare all'Assemblea Generale della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, in ossequio allo Statuto Confederale;
6. partecipare al Consiglio Direttivo della Federazione Regionale;
7. comunicare agli interessati le eventuali decadenze dai relativi organi unionali, di cui ai precedenti articoli 26 e 28;
8. compiere, nell'ambito dei propri poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 32**

**Presidente Onorario** – Il Presidente Onorario, eventualmente eletto dall'Assemblea fra persone che abbiano reso eccezionali e segnalati servizi alla Organizzazione, fa parte di diritto di tutti gli Organi dell'Unione.

L'incarico di Presidente Onorario non è compatibile con qualsiasi carica in partiti e movimenti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale, regionale o comunale.

#### **Art. 33**

**Revisori dei Conti** - L'Assemblea nomina, anche fuori del proprio seno, un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essa designa altresì il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Unione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti, o in loro assenza i supplenti partecipano con

voto consultivo alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

#### **Art. 34**

**Collegio dei Probiviri** – L'Assemblea Generale dell'Unione nomina un Collegio dei Probiviri composto da sei membri, che durano in carica quattro anni.

L'appartenenza al Collegio dei Probiviri non è compatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'Unione ed è totalmente gratuita.

Al Collegio dei Probiviri possono essere sottoposte tutte le questioni che riguardano la interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e che non siano riservate ad altri Organi dell'Unione.

Ad esso possono essere deferiti altresì i casi di dissenso e di contrasto, di qualsiasi specie, che dovessero insorgere tra le Organizzazioni aderenti all'Unione.

Il ricorso al collegio dei Probiviri deve essere proposto entro 30 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento.

#### **Art. 35**

**Direzione e Personale dell'Unione** – L'attività dell'Unione si esplica in base ad un regolamento e ad un organico approvati dal Comitato di Presidenza.

Il Direttore dell'Unione:

sovrintende a tutti i Servizi ed Uffici dell'Unione e ne regola l'attività. Egli è di diritto Capo del Personale;

applica le deliberazioni degli Organi dell'Unione, studia e propone al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;

partecipa con voto consultivo a tutte le riunioni degli Organi dell'Unione, è Segretario di diritto dei medesimi e firma, unitamente al Presidente, i relativi verbali;

partecipa con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo della Federazione Regionale;

propone al Presidente, l'assunzione, le promozioni ed il licenziamento del Personale;

firma congiuntamente al Presidente tutti gli atti, contratti, documenti dell'Unione, in esecuzione delle decisioni e delle direttive di massima degli Organi competenti.

### **TITOLO V**

## **SINDACATI PROVINCIALI DI CATEGORIA E SEZIONI DI PRODOTTO PROVINCIALI**

#### **Art. 36**

**Ordinamento** – L'Unione Provinciale ha la rappresentanza di tutti i propri associati nei confronti delle autorità di Governo e della Regione e delle altre associazioni professionali.

L'Unione si articola attraverso i seguenti Sindacati di Categoria:

Sindacato Provinciale dei Proprietari Conduttori in Economia e dei Conduttori in Forme associative che inquadra i proprietari conduttori in economia e i concedenti di beni a conduzione associativa o gestiti in forma societaria;

Sindacato Provinciale degli Affittuari Conduttori in Economia che inquadra i proprietari conduttori in economia;

Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Impresa Agricola Familiare (FIIAF) che inquadra i coltivatori diretti a qualsiasi titolo;  
Sindacato Provinciale della Proprietà Fondiaria che inquadra i proprietari con beni affittuari.

Sindacato Provinciale dell'alimentare, dell'agroalimentare, agroindustriale, che inquadra le imprese dei relativi settori.

Questi hanno la rappresentanza degli interessi delle singole categorie professionali in armonia e nel rispetto delle direttive e dell'azione dell'Unione Provinciale Agricoltori.

Qualsiasi iniziativa sindacale riguardante singole categorie professionali può essere presa dai rispettivi Sindacati Provinciali previa autorizzazione dell'Unione Provinciale Agricoltori.

I Sindacati Provinciali costituiscono, con i sindacati della stessa categoria professionale delle altre province, le Federazioni Nazionali di Categoria previste dal vigente statuto confederale.

E' in facoltà del Sindacato Provinciale di ricorrere al Consiglio Direttivo dell'Unione o al Collegio dei Probiviri contro le direttive dell'Unione ritenute non conformi agli interessi della categoria rappresentata.

Il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri è altresì competente a decidere degli eventuali contrasti tra singoli Sindacati Provinciali di Categoria.

Ogni Sindacato Provinciale di Categoria cura, nell'ambito dell'Unione, tutti i fatti strettamente attinenti alla categoria rappresentata, entro i limiti delle direttive di carattere generale stabilite dagli Organi dell'Unione stessa.

#### **Art. 37**

**Sindacati Provinciali di Categoria** – Ogni Sindacato Provinciale costituente l'Unione deve predisporre un proprio statuto che preveda, fra l'altro, i propri organi direttivi e le rispettive competenze.

Lo statuto di ogni singolo Sindacato deve essere adattato allo Statuto dell'Unione Provinciale ed a quello della Federazione Nazionale di Categoria.

Lo Statuto deliberato dall'assemblea degli associati del Sindacato entra in vigore solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Unione Provinciale.

L'Assemblea del Sindacato Provinciale di Categoria è costituita dai Delegati designati dai Consigli di Comprensorio.

Ogni Sindacato Provinciale di Categoria è retto da un Consiglio nominato dall'Assemblea dei Delegati.

Il Consiglio elegge fra i suoi componenti un Presidente e un Vice Presidente.

Ciascun Sindacato dovrà avere un proprio Statuto, deliberato dalla rispettiva Assemblea e ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Unione e della corrispondente Federazione Nazionale di Categoria.

#### **Art. 38**

**Organi dell'attività economica** – Al fine di realizzare una organica e specifica funzione di promozione, di assistenza e di rappresentanza nel campo dell'attività tecnica ed economica, relativamente ai singoli prodotti, l'Unione Provinciale Agricoltori si articola in Sezioni

Provinciali di Prodotto.

Esse inquadrano in sede sindacale le categorie imprenditoriali secondo le produzioni rappresentate e svolgono la loro attività in base a propri regolamenti approvati rispettivamente dal Consiglio Direttivo dell'Unione e ratificati dalla corrispondente Federazione Nazionale di Prodotto.

#### **Art. 39**

**Sezioni di Prodotto Provinciali** – Le Sezioni Provinciali di Prodotto di cui all'art. 3, inquadrano i Soci dell'Unione in relazione alle produzioni rappresentate per i settori d'interesse.

Sulla base di un proprio regolamento i soci di ciascuna Sezione Provinciale di Prodotto, designati dai rispettivi Consigli di Comprensorio, riuniti in Assemblea eleggono il Presidente ed il Vice Presidente.

Non potranno comunque essere eletti alla Presidenza o alla Vice Presidenza i soci che, relativamente al singolo prodotto, non abbiano un prevalente interesse produttivo.

I Presidenti delle Sezioni Provinciali di Prodotto fanno parte dell'Assemblea dell'Unione e sono membri di diritto del Consiglio Direttivo della stessa.

Le Sezioni Provinciali di Prodotto concorrono per i singoli prodotti di interesse e di rilevanza regionale a formare le Sezioni Regionali di Prodotto.

I Presidenti delle Sezioni Provinciali di prodotto sono componenti dell'Assemblea della Federazione Regionale e, secondo le procedure e nei limiti stabiliti nello Statuto Confederale, fanno parte del Consiglio Direttivo della medesima.

A ciascun componente le Sezioni di Prodotto Provinciali è attribuito un voto.

### **TITOLO VI**

#### **PATRIMONIO – ENTRATE – BILANCI**

##### **Art. 40**

**Patrimonio** – Il patrimonio dell'Unione è costituito:

dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso dell'Unione;

dalle quote di iscrizione dei singoli soci;

dalle eccedenze dei bilanci annuali.

##### **Art. 41**

**Entrate** - Le entrate dell'Unione sono costituite:

dai contributi annuali dei soci e da quelli straordinari che venissero stabiliti dall'Assemblea, nonché dalle quote pertinenza dell'Unione sui proventi a carattere nazionale, regionale o provinciale relativi ad attività svolte dall'Organizzazione;

dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;

dagli eventuali proventi di attività svolta in conformità degli scopi dell'Unione.

##### **Art. 42**

**Amministrazione** – Il Comitato di Presidenza determina le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la

gestione economica e finanziaria dell'Unione.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Unione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

#### **Art. 43**

**Bilanci** – Per ciascun anno solare sono redatti il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo (rendiconto economico e finanziario), i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale, insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo (rendiconto economico – finanziario) debbono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

### **TITOLO VII**

#### **MODIFICAZIONI STATUTARIE - SCIoglIMENTO DELL'UNIONE**

#### **Art. 44**

**Modificazioni Statutarie** – Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria.

In tal caso, in deroga all'art. 22, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessario, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni adottate è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

#### **Art. 45**

**Scioglimento e liquidazione dell'Unione** – Lo scioglimento della Unione deve essere deliberato dalla Assemblea Generale.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni adottate è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

Qualora venga deliberato lo scioglimento della Unione, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri, determinandone i poteri e stabilendone le modalità della liquidazione. Essa devolgerà il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 46**

Sono riconosciuti poteri di conciliazione e all'occorrenza di mediazione al Comitato Direttivo Confederale nei confronti dell'Unione, per quanto riguarda i suoi rapporti con le altre Organizzazioni Confederate.

#### **Art. 47**

Il presente Statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e le eventuali successive modifiche, una volta deliberate dall'Assemblea, deve essere trasmesso entro un mese per la sua ratifica al Comitato Direttivo Confederale.

A seguito di tale ratifica, il presente Statuto entra in vigore in ogni sua

parte e, quindi, inciderà su tutte le situazioni in essere che dovranno essere regolate e risolte alla luce del nuovo ordinamento.

**Art. 48**

E' in facoltà dell'Assemblea delegare con apposita deliberazione il Consiglio Direttivo ad apportare tutte le modifiche al presente statuto che fossero richieste dalla Confederazione per ratificarlo, nonché ad apportare in prosieguo tutte quelle ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per armonizzare il presente statuto a quello confederale.

**Art. 49**

Nel caso di mancato adeguamento o in presenza di norme che comunque siano in contrasto con lo statuto confederale, prevalgono le disposizioni del medesimo.

Firmato: Filippo Schiavone; Amelia Anna Benincaso Notaio.

Segue impronta del sigillo